

COMUNE DI FABRO
(Prov. di Terni)

REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA CONCESSIONE DI LOCULI
CIMITERIALI

Approvato con deliberazione di C.C. n.75 del 17.11.2000
Modificato l'art. 7 con deliberazione di C.C. n. 61 del 27.11.2003

SOMMARIO

Art.	DESCRIZIONE
	CAPO I – NORME GENERALI
1	Oggetto del regolamento
2	Norme applicabili alle concessioni di loculi cimiteriali
3	Loculi soggetti a concessione
4	Limiti alle concessioni
5	Divieti di concessione
6	Programmazione delle concessioni
	CAPO II – PROCEDURA PER OTTENERE LE CONCESSIONI
7	Modalità di concessione dei loculi e delle cappelle cimiteriali
8	Durata delle concessioni
9	Tariffa delle concessioni – Responsabilità per danni
10	Concessioni per tumulazioni provvisorie e sepoltura in campo comune
	CAPO III – DIRITTO ALL’USO
11	Aventi diritto all’uso
12	Ammissione alla tumulazione
13	Divieto di cessione dei diritti d’uso
	CAPO IV - MANUTENZIONE
14	Autorizzazione ad eseguire i lavori
15	Doveri in ordine alla manutenzione
	CAPO V – RINNOVO E DECADENZA DELLE CONCESSIONI
16	Rinnovo delle concessioni
17	Cause di decadenza
	CAPO VI – NORME TRANSITORIE
18	Censimento delle concessioni in atto
19	Regolarizzazione delle concessioni in atto
20	Procedura per la regolarizzazione delle concessioni
21	Richieste di concessione preesistenti
	CAPO VII – NORME FINALI
22	Individuazione delle unità organizzative
23	Termine per la conclusione dei procedimenti
24	Entrata in vigore
25	Pubblicità del regolamento
26	Abrogazione di precedenti disposizioni
27	Sanzioni

CAPO I – NORME GENERALI

Art. 1 – Oggetto del regolamento.

Il presente regolamento disciplina la concessione in uso, a privati ed a enti, di loculi cimiteriali, cappelle e posti distinti.

Art. 2 – Norme applicabili alle concessioni di loculi cimiteriali, cappelle e posti distinti.

Le concessioni di cui al precedente art. 1 sono soggette, oltre alle norme del presente regolamento, al regime del demanio pubblico di cui all'art. 824 del vigente codice civile, nonché alle norme di cui:

- al Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni ed aggiunte;
- al R.D. 9 luglio 1939, n. 1238 sull'ordinamento dello stato civile e successive modificazioni ed integrazioni;
- al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, recante: "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria"
- al "Regolamento comunale per i servizi funebri e i cimiteri"

Art. 3 – Loculi soggetti a concessione.

Sono soggetti alla disciplina del presente regolamento sia i loculi di nuova costruzione che quelli già concessi e resisi disponibili.

Art. 4 – Limiti alle concessioni.

La concessione di loculi cimiteriali in applicazione del presente regolamento è limitata:

- a) alle famiglie aventi la residenza anagrafica in questo Comune;
- b) agli enti e comunità aventi sede nell'ambito del territorio comunale;
- c) ai non residenti quando siano state soddisfatte le esigenze dei residenti ed a condizione che si tratti di persone nate od iscritte per nascita nel Comune di Fabro, ovvero che abbiano congiunti (padre, madre, figli, fratelli e/o sorelle) o il coniuge sepolti nei cimiteri del Comune di Fabro.

Le eventuali richieste non rientranti nei casi previsti dalle precedenti lettere a), b) e c) saranno esaminate dalla Giunta Comunale tenuto conto della disponibilità dei loculi.

Art. 5 – Divieti di concessione.

Le concessioni dei loculi cimiteriali non possono essere fatte:

- a) a coloro che ne facciano oggetto di lucro o di speculazione;
- b) quando le richieste siano ritenute eccessive rispetto alle normali esigenze dei richiedenti.

Il diniego, da farsi con atto motivato del responsabile del servizio, sarà notificato agli interessati nei termini di legge..

Art. 6 – Programmazione delle concessioni.

Il responsabile del servizio, entro il 31 dicembre di ciascun anno, verificherà, con apposito atto, la disponibilità dei loculi da dare in concessione. Nel caso in cui i loculi disponibili non fossero in numero superiore alle morti verificatesi nel corso dell'anno disporrà che le nuove concessioni siano riservate esclusivamente per la tumulazione delle persone decedute.

La detta determinazione dovrà essere immediatamente comunicata all'Ufficio Tecnico Comunale ed alla Giunta per la predisposizione di un programma di intervento.

Qualora vi siano richieste da parte di cittadini l'amministrazione, al fine di garantire l'uniformità dell'area cimiteriale, provvede direttamente alla costruzione di cappelle cimiteriali e/o posti distinti

CAPO II – PROCEDURA PER OTTENERE LE CONCESSIONI

Art. 7 – Modalità di concessione dei loculi, delle cappelle e dei posti distinti.

Ogni qualvolta verrà ultimata la costruzione di nuovi blocchi cimiteriali, *oppure nel momento in cui il progetto di costruzione sarà diventato esecutivo*, il Responsabile del Servizio predisporrà un bando contenente il numero dei loculi, delle cappelle e dei posti distinti da assegnare in concessione, l'ubicazione, il prezzo, *le modalità di pagamento* e le modalità di concessione e l'invito a presentare domanda entro i 15 giorni successivi alla scadenza di pubblicazione del bando che dovrà essere pubblicato all'Albo Pretorio comunale per trenta giorni e diffuso in tutto il territorio comunale.

Potranno essere assegnati in concessione un numero di loculi non superiore ai 2/3 del totale. La parte restante, che sommata alla eventuale disponibilità di altri loculi non potrà comunque essere inferiore al numero di decessi avvenuti nel comune nel corso dell'ultimo anno, resterà a disposizione del comune stesso per necessità contingenti.

L'assegnazione dei loculi avverrà a seguito di presentazione di domanda, redatta preferibilmente sui modelli predisposti dall'ufficio, che dovrà pervenire al protocollo dell'ente entro 15 giorni successivi alla scadenza della pubblicazione del bando.

Il responsabile del servizio predisporrà una graduatoria tenendo conto dei seguenti criteri:

- 1) Residenza nel comune di Fabro;
- 2) Acquisto del loculo per sistemazione di un deceduto collocato provvisoriamente in loculo in prestito;
- 3) Data di presentazione della domanda al protocollo dell'Ente.

Qualora il numero di loculi posti in concessione sia sufficiente, gli stessi potranno essere concessi alle medesime condizioni anche a persone non residenti nel comune purché nate od iscritte per nascita a Fabro, ovvero che abbiano congiunti (padre, madre, figli, fratelli, sorelle) o il coniuge sepolti nei cimiteri di Fabro. I non residenti verranno inseriti in graduatoria dopo i residenti con le priorità di cui ai punti 2) e 3) del comma precedente.

La graduatoria così formulata verrà pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni per consentire la presentazione di eventuali ricorsi.

Trascorso infruttuosamente tale periodo i richiedenti verranno chiamati a scegliere liberamente i loculi in ordine di graduatoria fino ad un massimo di due per ogni nucleo familiare, salvo comprovate esigenze familiari.

Non potranno essere effettuate nuove concessioni a persone che ne siano già titolari qualora non dimostrino che tutti i loculi in concessione siano stati già destinati alla sepoltura delle salme di congiunti rientranti tra quelli indicati al quinto comma del presente articolo.

I soggetti non residenti e che non rientrino neppure nei casi previsti al quinto comma potranno ottenere il diritto alla concessione solo in caso di morte qualora vi siano loculi disponibili.

I loculi rimasti a disposizione dell'Ente ai sensi del secondo comma del presente articolo dovranno essere assegnati solo in caso di morte a persone che ne siano sprovviste, con possibilità di assegnazione di altro loculo destinato alla futura tumulazione del coniuge o di altro congiunto superstite purché appartenente ad uno dei gradi di parentela indicati al quinto comma.

Le cappelle ed i posti distinti verranno assegnati in concessione con le modalità previste ai precedenti commi tre, quattro e cinque.

Le concessioni cimiteriali sono fatte con atto pubblico ricevuto dal segretario comunale.

Art. 8 – Durata delle concessioni.

Le concessioni di loculi cimiteriali, cappelle e posti distinti sono sempre temporanee ed hanno la durata di anni 99.

Alla scadenza della concessione, in assenza del rinnovo di cui al successivo Capo V, i loculi torneranno nella disponibilità del comune.

Art. 9 – Tariffa delle concessioni – Responsabilità per danni.

Le concessioni saranno fatte con l'applicazione della speciale tariffa stabilita al momento della ultimazione della costruzione dei blocchi cimiteriali.

Il Comune è esente da responsabilità per danni a lapidi, tombe, segni o monumenti funebri arrecati da ignoti per imperizia o disattenzione nell'uso di attrezzature in dotazione ai cimiteri.

Art. 10 – Concessioni per tumulazioni provvisorie e sepolture in campo comune.

La concessione di loculi cimiteriali per le tumulazioni provvisorie è consentita alle seguenti condizioni:

- 1) che venga autorizzata dal Responsabile del Servizio ritenendo fondati i motivi della provvisorietà;
- 2) che abbia durata non superiore ad un anno;
- 3) che venga stipulato regolare contratto;
- 4) che venga versato il canone di concessione rapportato all'1% della tariffa di cui al precedente articolo 9 per ogni mese di concessione.

Le autorizzazioni alla sepoltura in campo comune vengono concesse, previa presentazione di domanda, per le persone nate o residenti nel comune di Fabro e per i loro coniugi e figli nonché per le persone decedute nel Comune. .

CAPO III° - DIRITTO ALL'USO

Art. 11 – Aveni diritto all'uso.

Il diritto alla tumulazione si intende riservato alla persona del concessionario e della sua famiglia secondo la discendenza jure sanguinis in linea retta del primo concessionario, senza distinzioni di sesso, salvo particolari limitazioni nei rispettivi atti di concessione o nel testamento del primo concessionario.

A tali effetti si intendono far parte del gruppo familiare del titolare il coniuge, i discendenti ed i coniugi di questi e gli ascendenti, nonché i fratelli e le sorelle ma soltanto se facenti parte dello stesso nucleo familiare anagrafico.

Solo il concessionario d'origine può estendere l'uso della sepoltura ad altri congiunti, indicandoli nell'atto di concessione, così anche per maggiori limitazioni.

I titolari per successione entro un anno devono designare uno fra essi che assuma, verso il Comune, l'esercizio dei diritti e dei doveri inerenti alla concessione, ferma la responsabilità solidale di tutti i titolari; in difetto degli interessati provvede a tale designazione il Responsabile del servizio.

Il titolare della concessione che si trasferisce deve comunicare all'ufficio il nuovo indirizzo, che ne tiene nota nel fascicolo individuale della concessione.

Nelle concessioni a collettività il diritto d'uso è riservato alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario fino al completamento della disponibilità dei loculi concessi.

Può essere consentita, su documentata e motivata richiesta dei concessionari, la tumulazione di salme di persone che risultino con loro conviventi, nonché di persone che abbiano conseguito particolari benemeritenze nei confronti dei concessionari.

Art. 12 – Ammissione alla tumulazione.

Nei loculi concessi sono ammesse le salme, ed eventualmente i resti, le ceneri, i feti delle persone, ovunque decedute o già altrove sepolte, che risultino avere diritto secondo l'atto di concessione e successivi trapassi e che non abbiano manifestato intenzione contraria al loro seppellimento nei loculi medesimi, oppure nei confronti delle quali il concessionario dei precitati diritti, non abbia stabilito la loro esclusione dalla sepoltura stessa.

Se il concessionario è un ente o una comunità sono ammessi nella sepoltura i rispettivi membri, ai sensi dello statuto relativo; l'ente deve presentare, di volta in volta, apposita dichiarazione e la richiesta di tumulazione.

Nessun atto inerente al diritto di sepolcro è permesso ogni qualvolta sorga dubbio sul diritto del richiedente, neppure quando sia stata fatta opposizione da parte di aventi diritto. Il richiedente deve provare il suo diritto o rimuovere la deposizione. Le controversie fra i titolari di diritti di sepoltura sono comunque di competenza del giudice ordinario.

Salvo assegnazione preventiva e nominativa da parte del concessionario il diritto al seppellimento fra gli stessi titolari jure sanguinis è dato dall'ordine di premorienza.

Art. 13 – Divieto di cessione dei diritti d'uso.

Il diritto d'uso delle sepolture è riservato alla persona del concessionario ed a quelle della propria famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario.

E' vietata la cessione del diritto d'uso tra privati; ogni concessione che venga a cessare per qualsiasi motivo rientra nella piena disponibilità del Comune.

CAPO IV° - MANUTENZIONE

Art. 14 – Autorizzazione ad eseguire i lavori.

Nessun lavoro può essere eseguito all'interno del cimitero senza la prescritta autorizzazione comunale.

Troveranno sempre applicazione le succitate norme di cui al "Regolamento comunale sui servizi funebri e cimiteriali".

Art. 15 – Doveri in ordine alla manutenzione.

Il concessionario ed i suoi successori sono tenuti a provvedere, per tutto il tempo della concessione, alla solida e decorosa manutenzione ordinaria e straordinaria delle eventuali opere aggiuntive, che l'amministrazione ritenga indispensabili, o anche opportune, per ragioni di decoro, di sicurezza e di igiene; a rimuovere eventuali abusi.

In caso di inadempienza a tali obblighi il Comune potrà ricorrere al potere di ordinanza e diffida, disponendo, se del caso, la rimozione delle opere pericolanti o indecorose e la sospensione della tumulazione di salme, subordinandola all'esecuzione dei lavori occorrenti o al versamento di un congruo deposito a garanzia dell'esecuzione delle opere stesse, che saranno eseguite eventualmente d'ufficio con spese a carico dei concessionari.

CAPO V° - RINNOVO E DECADENZA DELLE CONCESSIONI

Art. 16 – Rinnovo delle concessioni.

I concessionari ed i loro eredi hanno diritto, in via di principio, a richiesta, di ottenere il rinnovo delle concessioni.

Per esercitare tale diritto, almeno sei mesi prima della scadenza, dovranno fare apposita domanda al Responsabile del Servizio.

L'eventuale diniego dovrà essere pronunciato dal Responsabile con atto motivato da notificare al richiedente.

Il rinnovo della concessione:

- a) potrà essere condizionato alla previa esecuzione dei lavori di rinnovo di opere di abbellimento;
- b) dovrà essere perfezionato entro sei mesi dalla scadenza della precedente concessione fermo restando che la somma dovuta, pari al 50% del prezzo di concessione delle sepolture similari di nuova realizzazione, dovrà essere versata alla tesoreria comunale entro il termine di scadenza delle precedenti concessioni.

Art. 17 – Cause di decadenza.

La decadenza delle concessioni può avere luogo nel caso di perdurante grave stato di abbandono e di incuria.

La decadenza, preceduta sempre da diffida ad eseguire le opere entro un ragionato termine, sarà dichiarata con atto motivato dal Responsabile del Servizio, notificato ai concessionari o aventi titolo nelle forme previste per la notificazione di atti processuali civili.

Con lo stesso atto sarà fissato il giorno in cui, incaricati del Comune, alla presenza di testimoni, si recheranno nel cimitero per redigere il “verbale di consistenza” di quanto è oggetto della concessione.

Nel caso di decadenza della concessione nulla è dovuto ai concessionari i quali hanno la facoltà di disporre dei materiali e di quanto asportabile nel pieno rispetto delle vigenti norme sanitarie.

Le operazioni di recupero dovranno essere eseguite sotto la stretta sorveglianza del Responsabile del servizio della A.S.L. competente.

Per lo scopo, nella diffida di cui al precedente art. 15, dovranno essere precisate:

- a) le notizie che precedono;
- b) il termine entro cui dovranno essere eseguite le estumulazioni con l'avvertimento che, non provvedendo saranno eseguite d'ufficio con il trasferimento dei resti mortali nell'ossario del Comune o, occorrendo, nel campo comune per la inumazione.

CAPO VII° - NORME TRANSITORIE

Art. 18 – Censimento delle concessioni in atto.

Entro 36 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento l'ufficio addetto curerà:

- a) la raccolta di tutte le concessioni in atto;
- b) la elencazione, con tutti gli estremi, degli atti di concessione in apposito "Registro scadenziario delle concessioni cimiteriali";
- c) la proposta di regolarizzazione delle concessioni non risultanti da atto scritto.

Art. 19 – Regolarizzazione delle concessioni in atto.

Tutte le concessioni in atto non perfezionate con apposito atto, potranno essere regolarizzate entro 36 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

A tal fine l'Ufficio comunale notificherà agli interessati, entro il termine di cui al precedente comma, apposito invito a regolarizzare la concessione, fissando un termine, non inferiore a novanta giorni, per farne richiesta.

Art. 20 – Procedura per la regolarizzazione delle concessioni.

Per ottenere la regolarizzazione gli interessati dovranno allegare, alla domanda di cui al precedente articolo 12, l'originale della quietanza rilasciata dal tesoriere comunale o altra prova dell'avvenuto pagamento del canone di concessione ritenuta valida dall'ufficio di ragioneria.

La concessione in sanatoria sarà fatta con decorrenza dalla data del versamento del saldo.

Nel caso di mancato pagamento della concessione troverà applicazione la tariffa in vigore al momento della regolarizzazione, con decorrenza dalla data della effettiva occupazione dei loculi corrispondente alla data di morte dei defunti ivi tumulati.

Gli schemi di atti di concessione in sanatoria saranno sottoposti all'approvazione dell'organo comunale competente.

Art. 21 Richieste di concessione preesistenti.

In sede di prima applicazione del presente regolamento, il responsabile del servizio provvederà a redigere un elenco delle richieste di concessione presentate in precedenza, ma che non sono state soddisfatte per carenza di loculi, utilizzando i seguenti criteri di priorità:

- a) residenti nel Comune di Fabro che abbiano necessità di sepoltura di defunto temporaneamente collocato in altro loculo;
- b) residenti nel comune di Fabro;
- c) residenti in altro comune in possesso dei requisiti previsti nell'art. 7 comma 5 del presente regolamento che abbiano necessità di sepoltura di defunto temporaneamente collocato in altro loculo;
- d) residenti in altro comune che abbiano i requisiti previsti nell'art. 7 comma 5 del presente regolamento;

Nell'ambito dei criteri di priorità suddetti l'assegnazione verrà effettuata in ordine di presentazione delle richieste, anche verbali, come risultante dagli atti dell'ufficio.

I richiedenti compresi nell'elenco verranno invitati a presentare domanda di regolarizzazione con l'indicazione degli elementi utili a stabilire i diritti di priorità.

Tali domande avranno diritto di priorità rispetto a quelle presentate successivamente all'approvazione del presente regolamento.

CAPO VIII° - NORME FINALI

Art. 22 – Individuazione delle unità organizzative.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, le unità organizzative competenti e responsabili dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale, vengono designate come dal prospetto che segue:

OGGETTO	SETTORE DI INTERVENTO	UNITA' ORGANIZZATIVA
Concessione dei loculi	Amministrativo	Istruttore Direttivo
	Tributi comunali e servizi vari	Istruttore
Vigilanza cimiteriale	Vigilanza	Istruttori
Lavori cimiteriali	Tecnico- Tecnico manutentivo	Istruttore Direttivo
		Istruttore

Art. 23 – Termine per la conclusione dei procedimenti.

I termini per la conclusione dei procedimenti relativi all'applicazione del presente regolamento come voluto dall'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, vengono fissati in giorni 90.

Art. 24 – Entrata in vigore.

Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla data in cui la deliberazione di approvazione sarà divenuta esecutiva.

Art. 25 – Pubblicità del regolamento.

Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 25 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Di una copia del presente regolamento saranno dotati tutti gli uffici comunali cui è affidato il servizio, compreso, in ogni caso, l'ufficio di polizia comunale.

Art. 26 – Abrogazione di precedenti disposizioni.

Il presente regolamento disciplina compiutamente la materia e debbono intendersi abrogate tutte le precedenti disposizioni con esso contrastanti.

Restano in vigore le speciali disposizioni di carattere igienico-sanitario previste in altre norme regolamentari non contemplate dal presente regolamento.

Art. 27 – Sanzioni.

Qualora la legge non disponga altrimenti, le infrazioni alle norme contenute nel presente regolamento saranno punite ai sensi degli artt. 106 e 107 del T.U.L.C.P. 3 marzo 1934, n. 383, dell'art. 344 del T.U. sulle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, e della legge 24.11.1981, n. 689.